

ALLEGATO 4 E SCHEMA DI CONTRATTO  
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE  
POMERIDIANA, PULIZIA E SANIFICAZIONE DI LABORATORIO, ASSISTENZA  
ALLA PREPARAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI CAMPIONI E ALLE PROVE DI  
LABORATORIO

Con la presente scrittura privata da valersi a tutti gli effetti e conseguenze di legge tra le parti:

Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari Fondazione di Ricerca (d'ora in avanti anche indicata semplicemente come Ente o con l'acronimo SSICA) con sede in Parma, Viale Fustino Tanara 31/A codice fiscale e partita IVA 00166540344 rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Dott. Andrea Zanlari.

e

Società ..... (d'ora in avanti anche indicata semplicemente  
aggiudicataria e/o impresa ) con sede in....., via ..... n. ...., partita IVA .....rappresentata  
dal Sig. ...., Legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- A) In esecuzione alle delibere a contrarre del C.d.A. n. 15 e 16 del 24/10/2018, la SSICA ha stabilito di procedere mediante procedura aperta selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 ( di seguito anche Codice), al conferimento dell'appalto del servizio di pulizia e sanificazione ambientale pomeridiana, pulizia e sanificazione di laboratorio, assistenza alla preparazione e movimentazione di campioni e alle prove di laboratorio.

Lotto 1

Importo a base di gara € 1.269.900,00 oltre € 9.000,00 per oneri per la sicurezza da interferenze,

Lotto 2

Importo a base di gara € 267.500,00 oltre € 3.600,00 per oneri per la sicurezza da interferenze;

- B) Che tale servizio non risulta ricompreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP spa e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- C) Che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali del..... n.....redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, relativamente al Lotto ..... è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della .....
- D) Che espletate le verifiche di legge, con successiva delibera n.....del.....la SSICA ha aggiudicato definitivamente il servizio alla .....per quanto riguarda il Lotto 1;
- E) Che sono stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice e che sono trascorsi più di trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni;

tutto quanto sopra premesso e confermato, che diviene parte integrante del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Si conviene e si stabilisce quanto segue

**ARTICOLO 1**

**Oggetto del servizio**

La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari in Parma concede in appalto a ....., che accetta, i servizi di:

Pulizia e sanificazione ambientale pomeridiana, pulizia e sanificazione di laboratorio, assistenza alla preparazione e movimentazione di campioni e alle prove di laboratorio sede SSICA di ..... con la specificazione che per quanto riguarda la natura, il contenuto, la descrizione, le modalità di esecuzione ed ogni altro aspetto dei servizi sopracitati, ivi inclusa la distribuzione degli stessi tra i vari edifici della SSICA, le mansioni da svolgere, i servizi comuni e specifici per i vari laboratori, il numero di addetti impiegati, si richiama quanto riportato nel capitolato d'appalto, il quale, debitamente sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente contratto per farne parte integrante, nonché quanto previsto dall'offerta presentata dall'impresa per la partecipazione alla gara, la quale deve intendersi qui integralmente richiamata e fare parte integrante del presente accordo. Si stabilisce inoltre che, con la presente scrittura l'impresa assume espressamente ogni altra obbligazione posta a proprio carico dal capitolato d'appalto.

## ARTICOLO 2

### Durata

La durata del contratto, incluso il periodo di prova, è fissata in anni 4 (quattro) dalla data di inizio del servizio, ovvero dal ..... al .....

La SSICA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di anni tre, per un importo pari a quello offerto dall'aggiudicatario per anni tre, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. SSICA eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

In ogni caso è ammessa la proroga tecnica per il tempo necessario per l'esperimento di nuova procedura di gara che si stima in mesi sei.

E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.

## ARTICOLO 3

### Patto di prova

Considerata la delicatezza del servizio, è previsto un patto di prova di mesi 3 (tre) dall'inizio del servizio, durante i quali SSICA avrà facoltà di recedere liberamente dal contratto ove ritenga le prestazioni rese insoddisfacenti, dandone comunicazione all'appaltatrice con un preavviso non inferiore a 15 giorni. In questo caso l'appaltatrice, se richiesta da SSICA, dovrà comunque proseguire nell'espletamento del servizio fino ad un periodo massimo di ulteriori 180 giorni per consentire la individuazione di una nuova azienda. In caso di recesso l'impresa avrà diritto solo al corrispettivo per il servizio svolto, calcolato proporzionalmente sul prezzo di aggiudicazione.

## ARTICOLO 4

### Organizzazione del servizio di cui all'art. 1 - pulizia e sanificazione pomeridiana

L'Impresa si impegna ad organizzare ed effettuare i servizi di cui all'art. 1 oggetto del servizio, a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative al personale impiegato, alle attrezzature, ai dispositivi di protezione individuale, al materiale d'uso, ai prodotti di consumo e a quant'altro occorrente per l'esecuzione del servizio. Resta inteso che **il servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei locali sarà svolto nelle fasce orarie indicate nel capitolato, dal lunedì al venerdì ed in generale in ottemperanza di tutto quanto previsto nel capitolato d'appalto sottoscritto e nell'offerta presentata dall'appaltatrice.**

Il materiale d'uso ed i prodotti di consumo devono possedere caratteristiche consone al tipo di servizio richiesto e idonee alle operazioni di pulizia. La pulizia deve intendersi anche comprensiva della fornitura dei sacchetti a perdere in PVC per la raccolta differenziata dei rifiuti e relativo trasporto ai contenitori forniti dalla ditta che provvede alla raccolta dei materiali di scarto.

## ARTICOLO 5

### Organizzazione del servizio di cui all'art. 1

#### Servizio di pulizia e sanificazione di laboratorio, assistenza alla preparazione e movimentazione di campioni e alle prove di laboratorio

Relativamente ai servizi di cui all'art. 1, l'impresa deve assicurare la continuità ed efficienza del servizio **mediante l'impiego di proprio personale, durante le fasce orarie indicate nel**

**capitolato, dal lunedì al venerdì, provvedendo anche a sostituire il personale eventualmente assente con altro in possesso di idonee capacità e conoscenze.** Il monte ore annuo minimo richiesto e il numero di addetti minimo sono quelli indicati da capitolato.

L'Impresa si impegna ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative al personale impiegato, alle attrezzature necessarie per i servizi di pulizia dei laboratori, ai dispositivi di protezione individuale. I materiali e prodotti di consumo sono a carico SSICA. L'impresa provvede con propri sacchi in idoneo materiale plastico "impermeabile" per rifiuti alla raccolta dell'immondizia.

Resta inteso che SSICA concede in uso gratuito le attrezzature per l'attività tipica dei laboratori quali lava vetreria, lavastoviglie ecc. L'appaltatore deve nominare un coordinatore che organizzi giornalmente i turni e le mansioni da espletare. Il referente tecnico ha la responsabilità e la direzione del personale addetto allo svolgimento dei servizi e si coordina con la SSICA per l'organizzazione giornaliera e/o settimanale dei servizi.

## **ARTICOLO 6**

### **Ulteriori disposizioni**

Il servizio deve essere svolto a regola d'arte, in conformità alle previsioni del capitolato d'appalto. **L'appaltatore nomina quale coordinatore il sig.....che dovrà organizzare giornalmente i turni e le mansioni da espletare. Il referente tecnico ha la responsabilità e la direzione del personale addetto allo svolgimento dei servizi e si coordina con la SSICA per l'organizzazione giornaliera e/o settimanale dei servizi. Il personale addetto al servizio è tenuto alla massima riservatezza su fatti e circostanze apprese nell'espletamento delle proprie mansioni.** Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicataria comunica per iscritto alla SSICA i nominativi delle persone impiegate e in caso di variazione durante lo svolgimento del rapporto dovrà essere inviato un elenco nominativo aggiornato. La gestione delle presenze del personale è **a carico della società appaltatrice**: i metodi di rilevazione delle presenze, informatizzati, devono essere comunicati all'appaltante, e devono, altresì, garantire la possibilità di verificare gli orari di ingresso e di uscita. L'impresa è responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature che dei materiali d'uso e dei prodotti. L'amministrazione non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature o dei prodotti.

## **ARTICOLO 7**

### **Sicurezza e dispositivi di protezione**

L'impresa si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e dichiara di avere assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio individuati nel documento di valutazione dei rischi. .

L'impresa riceve da SSICA informazioni sui rischi specifici relativi all'ambiente di lavoro ed alle attività ivi esercitate e si impegna a far rispettare al proprio personale le prescrizioni del d. lgs. 81/2008, nonché le altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e ad informarlo sui rischi specifici connessi al tipo di servizio prestato, nonché su quelli connessi al coordinamento tra tale servizio e l'attività svolta dalla SSICA all'interno degli stessi locali.

L'impresa si impegna altresì a fornire al proprio personale il corredo, gli equipaggiamenti ed i dispositivi di protezione/prevenzione (DPI) necessari, ivi inclusi quelli eventualmente richiesti dal servizio prevenzione e protezione (SPP) della SSICA.

L'impresa si impegna altresì ad istruire, preventivamente e periodicamente, tramite percorsi di informazione – formazione concordati anche con i RSPP della SSICA, il proprio personale in merito ai rischi ambientali e lavorativi presenti nelle varie fasi di lavoro.

L'appaltatrice ha depositato il documento di valutazione dei rischi contenente le misure adottate per eliminare le interferenze, detto documento forma parte integrante del presente contratto.

L'appaltatrice si impegna ad aggiornare la documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni di esecuzione dell'appalto.

## **ARTICOLO 8**

### **Variazioni**

L'aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio nelle aree, per il numero di ore offerte e durante le fasce orarie indicati dall'allegato capitolato. Tuttavia nel corso del rapporto SSICA, qualora ne ravvisasse la necessità, avrà facoltà di aumentare o diminuire il numero di ore richiesto per il servizio di lavaggio vetreria fino ad un massimo di un quinto del monte ore minimo richiesto, come previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice, ovvero, sempre nella stessa misura, di variare in più o in meno le aree e/o le superfici oggetto del servizio con adeguamento delle ore in misura proporzionale, facendone comunicazione all'aggiudicataria con un preavviso di 15 giorni, ovvero, in casi di particolare urgenza, anche con preavviso minore. Il servizio verrà remunerato allo stesso costo orario offerto dall'aggiudicataria in sede di gara. SSICA si riserva anche la facoltà di ridistribuire il personale addetto al servizio di lavaggio vetreria nei vari laboratori secondo le necessità. L'aggiudicataria non potrà avanzare alcuna ulteriore pretesa ovvero recedere anticipatamente dal contratto o risolverlo, anche in deroga all'art. 1661 CC. Ogni variazione dovrà in ogni caso essere autorizzata dagli organi della SSICA con apposito atto scritto.

## **ARTICOLO 9**

### **Stato dei luoghi e altre circostanze che influiscono sull'esecuzione del servizio**

L'impresa riconosce di aver preso esatta visione dei luoghi in cui verrà svolto il servizio, di essere stata resa edotta della natura delle prestazioni richieste e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e specifiche che possono influire sullo svolgimento del servizio, sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, rinunciando pertanto a qualsivoglia obiezione relativa a difficoltà che dovessero insorgere nel corso dei lavori, per ottenere la modifica delle condizioni contrattuali ovvero altre forme di indennizzo, anche in deroga all'art. 1664 c.c.

## **ARTICOLO 10**

### **Rapporto di lavoro del personale in servizio**

L'impresa si impegna ad applicare integralmente al proprio personale: tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato per i dipendenti delle imprese del settore e negli eventuali accordi integrativi dello stesso, gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di legge che sono a carico dell'appaltatore, il quale è tenuto a provvedere regolarmente al pagamento dei relativi contributi. Conseguentemente SSICA resta totalmente manlevata da qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti dai dipendenti dell'appaltatore ovvero dagli Istituti previdenziali. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo accertata da SSICA o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro ovvero dagli istituti previdenziali, SSICA provvederà direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento dei danni.

## **ARTICOLO 11**

### **Infortuni e danni**

SSICA resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dell'appalto, anche per danni eventualmente arrecati a terzi; a tal fine dichiara di essere titolare di polizza ..... n. .... con massimale non inferiore a due volte l'importo a base di gara.

L'Impresa risponde dei danni eventualmente arrecati nello svolgimento del servizio a persone o a cose della SSICA o di terzi. Conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni e in difetto al loro risarcimento. L'impresa si obbliga in particolare a sostituire immediatamente, a proprie spese, i vetri e gli altri materiali che venissero infranti dal personale addetto alle pulizie.

## **ARTICOLO 12**

### **Compenso e termini di pagamento**

Il corrispettivo per i servizi oggetto dell'appalto viene erogato all'impresa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica mediante una rata mensile di euro (euro più oneri di sicurezza di euro /...) oltre ad IVA di legge. Le fatture devono descrivere separatamente le tipologie di servizio (pulizia pomeridiana, pulizia e sanificazione di laboratorio, assistenza alla preparazione e movimentazione di campioni di laboratorio) con l'indicazione dei relativi corrispettivi nonché contenere il numero di CIG.

Le fatture devono altresì contenere tutti i dati previsti dal DPR 633/1972.

Le fatture devono essere accompagnate dal DURC in originale o copia autenticata, in corso di validità, il quale deve essere rinnovato dopo la scadenza di ciascun documento.

Il pagamento è disposto da SSICA, mediante emissione del relativo mandato al tesoriere, a 30 giorni fine mese data fattura sulla banca indicata nella fattura stessa, con bonifico bancario alle coordinate IBAN che verranno indicate dall'appaltatrice.

### **ARTICOLO 13**

#### **Divieto di sospensione del servizio**

L'impresa non può in nessun caso sospendere i servizi con sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la SSICA, anche in deroga degli artt. 1460 e 1462 c.c..

### **ARTICOLO 14**

#### **Subappalto e cessione del credito**

Nel caso in cui non sia stato espressamente previsto nell'offerta, è fatto divieto all'appaltatrice di subappaltare o cedere, in tutto o in parte, il servizio che costituisce oggetto del presente contratto, in caso sia stato previsto sarà regolato dalle modalità previste nel capitolato speciale e nel rispetto dell'art. 105 del Codice. Le cessioni dei crediti derivanti dal presente contratto sono ammesse nei soli limiti di cui all'art. 106 c. 13 del Codice

### **ARTICOLO 15**

#### **Deposito cauzionale**

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese a carico dell'impresa, quest'ultima costituisce fideiussione di euro ..... mediante n ..... rilasciata da ..... ai sensi dell'art. 103 del Codice. Il deposito cauzionale resta vincolato per tutta la durata del contratto, eventuali proroghe incluse, e verrà restituito solo dopo aver accertato che l'impresa ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, solo dopo che sia stata definita ogni eventuale contestazione o controversia. L'impresa dovrà reintegrare la cauzione su cui l'Ente si sia in tutto od in parte rivalso durante l'esecuzione del contratto ed, in caso di inadempimento a tale obbligazione, la cauzione potrà essere reintegrata dall'Ente medesimo trattenendo gli importi necessari dai corrispettivi spettanti all'appaltatrice.

### **ARTICOLO 16**

#### **Penalità**

Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio della SSICA, comporteranno l'applicazione di una penalità di 500 euro con la sola formalità della contestazione degli addebiti mediante comunicazione PEC da parte dell'organo amministrativo della SSICA. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio della SSICA.

Per le inadempienze più gravi, ove non vi si ravvisi a giudizio della SSICA la grave inadempienza che risolve il rapporto, SSICA si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dal Direttore. Si conviene che l'unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti mediante comunicazione PEC.

SSICA si riserva di far eseguire da altri le prestazioni non eseguite, ovvero eseguite in modo incompleto o inidoneo dalla ditta aggiudicataria, addebitando a quest'ultima il costo di tali interventi e del materiale necessario, oltre che il risarcimento di eventuali danni. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate incamerando la cauzione e trattenendo i relativi importi sui corrispettivi maturati a credito dell'impresa aggiudicataria.

**ARTICOLO 17**  
**Spese contrattuali**

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

**ARTICOLO 18**  
**Clausola risolutiva espressa**

Sarà considerato grave inadempimento dell'impresa e comporterà l'automatica risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa della stessa:

- a) Sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) la violazione degli obblighi previsti dall'art. 7 del contratto in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
- c) la violazione dell'art. 10, sia con riguardo al rispetto dei contratti collettivi ed al trattamento riservato ai dipendenti, che con riguardo agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali;
- d) il ritardo nell'avvio del servizio ovvero la sospensione o la anticipata cessazione dello stesso per un periodo superiore a 30 minuti da parte anche di uno solo dei lavoratori impiegati, ove si verifichino per più di 3 volte in un mese o, comunque, per più di 10 volte in un anno;
- e) la mancata sostituzione dei lavoratori assenti dal servizio, ove si verifichi per più di 2 giorni in un mese e, comunque, per più di 8 giorni in un anno;
- f) la negligente esecuzione del servizio, consistente nella mancata o cattiva pulizia di tutti o parte dei locali o delle aree ovvero la mancata o cattiva esecuzione delle altre prestazioni giornaliere e periodiche previste, ove si verifichino per più di 3 volte in un mese o, comunque, per più di 10 volte in un anno.

Ciascuna delle inadempienze di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) saranno contestate per iscritto mediante comunicazione a mezzo PEC da parte della SSICA che comunicherà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito.

**ARTICOLO 19**  
**Norme regolatrici del contratto**

Per quanto non previsto dal presente contratto, il rapporto è regolato dalle condizioni riportate nel capitolato d'appalto e, ove non in contrasto con tali fonti, dall'offerta presentata dall'impresa per la partecipazione alla gara.

**ARTICOLO 20**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra SSICA e l'impresa sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.

**ARTICOLO 21**  
**Documenti facenti parte del contratto**

Costituiscono parte integrante del presente contratto l'offerta dell'impresa aggiudicataria nonché il capitolato d'appalto ed il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 7

**ARTICOLO 22**

**Spese di contratto, imposte tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese cui darà luogo il presente contratto, e gli atti inerenti, presupposti e conseguenti, sono a carico dell'appaltatrice che si obbliga al relativo rimborso, ivi comprese quelle occorse per le pubblicazioni della procedura di gara che verranno corrisposte entro 60 gg. dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 216 c. 11 del Codice.

Le prestazioni del presente contratto sono soggette ad IVA e pertanto si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 DPR 131/1986.

Letto, firmato e sottoscritto in Parma oggi il.....

SSICA

Dott. Andrea Zanlari

.....

Sig. ....

*legale rappresentante*

*legale rappresentante*

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.. le seguenti clausole:

art. 2) durata del contratto e facoltà di proroga;

art. 3) patto di prova a favore di SSICA;

art. 8) variazioni dell'entità e qualità dei servizi ovvero delle relative modalità esecutive, anche in deroga all'art. 1661 c.c.;

art. 12) compenso;

art. 13) divieto di sospensione del servizio

art. 14) divieto subappalto e di cessione dei crediti;

art. 15) facoltà di SSICA di utilizzare i crediti dell'appaltatrice per il reintegro della cauzione definitiva;

art. 16) penali

art. 17) spese e tasse a carico dell'appaltatrice

art. 18) clausola risolutiva espressa

art. 20) foro competente

art.21) documenti parte del contratto

art. 22) spese tasse ed imposte.

Letto, firmato e sottoscritto in Parma oggi il .....

SSICA

Dott. Andrea Zanlari

.....

Sig. ....

*legale rappresentante*

*legale rappresentante*